

## Cap. II

# A QUALI CATEGORIE DI "PERSONE DEBOLI" SI RIVOLGE L'ADS?

### SOMMARIO

- 2.1. Chi sono i destinatari dell' AdS?
- 2.2. La persona affetta da abituale infermità di mente, può essere protetta mediante l'attivazione dell'AdS?
- 2.3. Può avvalersi della neo-misura la persona affetta da patologie fisiche tale da incidere, bensì, sulla sua autonomia funzionale, ma non sulla capacità di esprimere una volontà cosciente?
- 2.4. Può essere destinataria dell'AdS una persona toccata da *deficit* di natura prettamente sensoriale, quale il sordomuto, il non vedente, la persona affetta da balbuzie o da dislessia, etc. ?
- 2.5. La persona anziana, in quanto tale, può giovare dell'amministratore di sostegno ?
- 2.6. Vi sono casi in cui, pur in presenza di un disagio mentale, l'AdS non andrà messa in opera?
- 2.7. Va accolta la domanda (di nomina di un amministratore di sostegno) avanzata da un soggetto psichicamente fragile, ma non affetto da un vero e proprio disagio mentale?
- 2.8. Nei confronti di una persona (non portatrice di alcun genere di disagio o di fragilità sul piano psichico) la quale presenti rilevanti difficoltà relazionali - a causa di scarsa alfabetizzazione, di un serio isolamento sociale, etc. - si potrà far ricorso all'AdS ?
- 2.9. L'AdS è utilizzabile per proteggere una persona prodiga?
- 2.10. L'AdS può venir impiegata per fronteggiare le esigenze di cura e recupero di un tossicodipendente?
- 2.11. Può beneficiare della nuova misura di protezione la persona la quale sia, formalmente, interdetta o inabilitata?
- 2.12. Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un soggetto minore d'età ?

### 2.1. Chi sono i destinatari dell'AdS?

La risposta è stata in parte fornita nel Cap. precedente.

Destinatari dell'AdS sono le persone che accusano nella loro sfera *deficit*, più o meno profondi, di ordine relazionale/organizzativo: quelle che sono portatrici cioè di disagi - sul piano fisico, psichico, sensoriale, anagrafico, etc. - tali da rendere arduo per essi lo svolgimento di una o più attività importanti, di carattere personale o patrimoniale, o suscettibili di ostacolare comunque l'esercizio di questo o quel diritto soggettivo.

Non tanto ciò che i beneficiandi "sono" intrinsecamente, quanto piuttosto ciò che essi riescono (meglio, che non riescono) a "fare" quotidianamente.

Norma base di riferimento - per l'identificazione delle "clientela" del nuovo istituto - è l'art. 404 del codice civile: dinanzi a una "infermità" o ad "una menomazione fisica o psichica", che abbia come effetto l' "impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi", la persona a "rischio di cittadinanza" potrà essere assistita da un amministratore di sostegno.

Occorre evitare in proposito (s'è detto *retro*, Cap. I, § 1.2.) letture troppo medicalizzate e anguste della norma.

Nonostante il legislatore parli, formalmente, di infermità e/o menomazione, quali criteri per l'individuazione del fruitore potenziale dell'AdS, va tenuto fermo che destinatari della protezione potranno essere altresì gli individui *a metà strada* fra ombra e luce, quelli che stanno 'così così' -

“né carne né pesce” (per così dire) sotto il profilo negoziale, forti o deboli a seconda delle circostanze: bene per un verso, cioè, o in determinati momenti della giornata, male per altro verso o in frangenti diversi; individui che vivono fra alti e bassi, in parte lucidi e reattivi, talvolta meno attenti e consapevoli.

Soggetti, insomma, che, pur non colpiti da patologie mediche in senso stretto o da vere e proprie menomazioni corporee, faticano a destreggiarsi convenientemente nei complessi rapporti con la civiltà organizzata e con i suoi mille terminali - burocratici, territoriali, sanitari, scolastici, ludici, pensionistici, amministrativi.

E' quanto potrà accadere per coloro (mettiamo) la cui memoria appare annerita a causa dell'età, o per gli esseri caratterialmente ingenui, che tendono a smarrire tutto, che si lasciano sfuggire le scadenze delle bollette, che se ne stanno cronicamente inerti nonostante occorrerebbe intervenire per riparare il tetto o il pavimento, che sono ai limiti dell'analfabetismo, che si lasciano influenzare dal primo venuto o che diffidano per principio di tutto e di tutti, che “perdono colpi”, che s'innamorano di chiunque e sono pronti a regalargli tutto, che hanno perso i contatti con la civiltà organizzata/metropolitana, che paventano ogni novità e decisione da prendere - col risultato che il loro oroscopo (ecco il punto) si presenta alquanto fosco, comunque incerto per l'immediato futuro.

## **2.2. La persona affetta da abituale infermità di mente, può essere protetta mediante l'attivazione dell'AdS?**

L' AdS è misura di protezione ad amplissimo raggio, potenzialmente destinata anche alle situazioni di disabilità più gravi, quelle cioè che, nel sistema di protezione tradizionale e oggi superato, costituivano le fattispecie fronteggiabili con i vecchi istituti incapacitanti.

E, d'altra parte - come ha avuto cura di puntualizzare la giurisprudenza - l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno, rispetto a quello dell'interdizione, dev'essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di difficoltà ad attendere ai propri interessi, da parte del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto in considerazione della maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze della persona, tenendo conto della sua *flessibilità* e della ben maggiore agilità nella procedura. (per l'operatività dell'AdS riguardo alla persona abituale inferma di mente, si veda esplicitamente Trib. Modica, 22 giugno 2006).

## **2.3. Può avvalersi della neo-misura la persona affetta da patologie fisiche tale da incidere, bensì, sulla sua autonomia funzionale, ma non sulla capacità di esprimere una volontà cosciente?**

Quella descritta nel quesito rimanda, esemplificativamente, alla condizione di una persona spastica, oppure distrofica, o gravemente paralizzata, o affetta da qualche malattia degenerativa (parkinson, sclerosi multipla, etc.): corrisponde insomma alla realtà degli individui che figurano impossibilitati a provvedere, in modo autonomo, al compimento di tutta una serie di movimenti e gesti materiali - senza che la patologia che li affigge incida, in senso menomativo, sulla loro capacità intellettuale.

Nessun dubbio circa l'*attivabilità* dell' AdS in frangenti del genere, posto che il *deficit* di autonomia - che funge da presupposto della misura protettiva - non deve necessariamente interessare, nello spirito della l. 6/2004, la sfera cognitiva o volitiva dell'interessato (il panorama giurisprudenziale offre più di una decisione in tal senso: si vedano ad es. Trib. Roma, 21 settembre 2007, e Trib. Modena, 17 maggio 2006).

#### **2.4. Può essere destinataria dell'AdS una persona toccata da *deficit* di natura prettamente sensoriale, quale il sordomuto, il non vedente, la persona affetta da balbuzie o da dislessia, etc. ?**

Certamente sì, per le ragioni anzidette (al precedente quesito); un *deficit* di natura sensoriale incide, spesso e inevitabilmente, sull'autonomia effettiva della persona.

Per un caso di AdS aperta a favore di un non vedente, si veda Trib. Modena 6 marzo 2005.

#### **2.5. La persona anziana, in quanto tale, può giovare dell'amministratore di sostegno ?**

Senza dubbio l'età avanzata rappresenta, statisticamente, una causa non rara di annebbiamento delle facoltà gestorie e cognitive - con riduzione, talora accentuata, dell'indipendenza complessiva.

Laddove nell'anziano (specie della quarta età) sopravvengano difficoltà significative di deambulazione/movimento, di questo o di quel tipo, o/e riduzioni della capacità di "cavarsela da solo", legata ad un *deficit* cognitivo negli spostamenti chiave della giornata, l'AdS potrà essere opportunamente impiegata a suo favore.

Le cose - ancora una volta - vanno viste "a valle" (riuscire o meno a fare ciò che serve), non già "a monte" (diagnosi, cartelle cliniche, etichette medico-legali).

La giurisprudenza ha, peraltro, fissato un *livello base* di senescenza al di sotto del quale la messa in opera del detto strumento diverrà tendenzialmente un abuso, o quantomeno una forzatura: così, in particolare, allorché nell'interessato si registri un 'mero indebolimento fisiologico' (Trib. Modena, 14.6.2006, [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it)), come pure un 'modesto declino cognitivo' (Trib. Modena, 4.5.2006, *Giur. merito* 2007, 5 1341).

Tanto meno giustificato un ricorso all'AdS apparirà - aggiungiamo - nell'ipotesi dell'anziano ancora completamente lucido, e sufficientemente disinvolto, anche dal punto di vista anatomico/muscolare, nell'evadere le pratiche della vita quotidiana (così come puntualizzato in Trib. Modena, 24 febbraio 2005). Nulla impedirà beninteso all'interessato, in un caso simile, di "auto-proteggersi" conferendo lui stesso a persone di fiducia una qualche procura volontaria, più o meno ampia o generale.

#### **2.6. Vi sono casi in cui, pur in presenza di un disagio mentale, l'AdS non andrà messa in opera?**

Sebbene non comune - dato che il disagio psichico comporta, per lo più, qualche limitazione operativa nella persona che ne soffre - una tale situazione potrebbe qua e là verificarsi nella realtà; al di là di ogni riguardo per il contesto familiare in cui la persona figura immersa.

Così, ad es., nel caso deciso da Trib. Bologna, 6 aprile 2006, ove una donna affetta da una forma cronica di psicosi delirante - abituata però a *cavarsela da sola*, affezionata alla propria indipendenza logistica e organizzativa - era stata riconosciuta come in grado di curare i propri interessi, e idonea (tutto sommato) a badare pienamente a se stessa. In quell'ipotesi, il tribunale ha ritenuto non sussistessero le condizioni per fare luogo all'AdS.

In generale dunque: al cospetto di un disagio psichico pur formalmente diagnosticato, non tale tuttavia da privare il paziente dell'attitudine a seguire in modo consapevole e autonomo i propri interessi, non sussisteranno - tenuto conto altresì della situazione sociale e familiare in cui il soggetto è inserito - i presupposti di applicazione dell'AdS.

#### **2.7. Va accolta la domanda (di nomina di un amministratore di sostegno) avanzata da un soggetto psichicamente fragile, ma non affetto da un vero e proprio disagio mentale?**

L'AdS, come sopra evidenziato, si caratterizza per l'amplia *versatilità* e potenzialità applicativa, tanto che scarso rilievo è destinato a spiegare – di per sé - l'accertamento della (più o meno grave) patologia clinica che affligga in ipotesi l'interessato.

Non sarà anzi necessario, abbiamo visto, che alla base della mancanza o riduzione dell'autonomia gestionale vi siano malattie effettive del corpo o della mente. Il criterio guida per il g.t. - di carattere pragmatico/sociologico - è rappresentato esclusivamente dalla "inadeguatezza gestionale" dell'interessato (*retro*, Cap. I, § 1.2.).

### **2.8. Nei confronti di una persona (non portatrice di alcun genere di disagio o di fragilità sul piano psichico) la quale presenti rilevanti difficoltà relazionali - a causa di scarsa alfabetizzazione, di un serio isolamento sociale, etc. - si potrà far ricorso all'AdS ?**

Vale quanto appena detto: è indubbia la possibilità di far capo alla nuova misura di protezione nei confronti di una creatura - clinicamente sana, ma - estremamente ingenua, candida, impacciata nell'interfacciarsi con gli altri, *sprovveduta*, inselvatichita, prigioniera di una cultura diversa e primitiva, timida oltre misura, non in grado di difendersi da eventuali allettamenti e manipolazioni altrui, etc.

Per un'applicazione, si veda Trib. Trieste, 17 agosto 2006, concernente una fattispecie di fragilità relazionale che aveva portato l'interessato a frequentare cattive compagnie, con seri rischi di raggio e di pregiudizio per il proprio patrimonio (interessante anche il caso deciso da Trib. Pinerolo, 9 novembre 2004).

### **2.9. L'AdS è utilizzabile per proteggere una persona prodiga?**

Certamente: anzi l'attivazione della misura di protezione potrebbe rivelarsi qui addirittura necessaria, pur in presenza – come spesso accade in casi simili - di una fiera opposizione dell'interessato.

Esemplare, per l'accuratezza della motivazione, il decreto del Trib Modena, 25 settembre 2006.

### **2.10. L'AdS può venir impiegata per fronteggiare le esigenze di cura e recupero di un tossicodipendente?**

Sì, l'Amministrazione di sostegno potrà valere a fronteggiare pure le necessità di cura della persona tossicodipendente, comprese le decisioni relative al percorso di recupero - dalla tossicodipendenza - che debba essere intrapreso (v. App. Torino, 19 maggio 2006).

### **2.11. Può beneficiare della nuova misura di protezione la persona la quale sia, formalmente, interdetta o inabilitata?**

Anche l'interdetto (e così pure l'inabilitato) può beneficiare della nuova misura di protezione: tanto che il codice civile, all'art. 406, 1° co., c.c., ha cura di specificare che l'interessato, pur se interdetto o inabilitato, può presentare *direttamente* domanda di attivazione dell'amministrazione di sostegno.

Va tenuto presente - quanto ai profili della forma e della cronologia - che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno diverrà efficace, comunque, soltanto *dopo la revoca* dell'interdizione (o dell'inabilitazione); precisamente, dopo che sia stata pubblicata, ossia depositata presso la cancelleria del tribunale, la *sentenza* che quella revoca dispone.

Ecco perché il 2° comma del medesimo art. 406 c.c. precisa che, allorché il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno riguarda una persona interdetta o inabilitata, dev'essere presentata congiuntamente al giudice competente istanza di revoca di detta misura.

In pratica, occorrerà procedere in questo modo:

- davanti al giudice tutelare verrà presentato il ricorso per l'attivazione dell'AdS: facendosi in esso presente che viene, contestualmente, chiesta la revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione) davanti al tribunale civile;

- nel contempo, verrà inoltrata al tribunale (del luogo di residenza dell'interdetto) la domanda di revoca della vecchia misura 'incapacitante'.

Per quanto la necessità del doppio binario (g.t. e tribunale) renda apparentemente macchinoso il sistema di liberazione dell'interdetto (e dell'inabilitato) dalle strettoie del passato, va sottolineato come la legge abbia introdotto un'agevolazione non trascurabile: prevedendo che il tribunale, all'atto della revoca della vecchia misura di protezione, possa disporre – d'ufficio o su istanza di parte - la trasmissione degli atti al g.t., per la nomina dell'amministratore di sostegno. Ciò farà sì che sia nominabile celermente un amministratore di sostegno provvisorio, con conseguente cessazione del tutore dalle funzioni legate al regime dell'interdizione, ormai venuta meno.

## **2.12. Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un soggetto minore d'età ?**

Secondo quanto prevede l'art. 406, 1° co., c.c., anche il soggetto minore d'età può presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Qualora si tratti, però, di un minore non emancipato, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno potrà essere pronunciato dal giudice tutelare soltanto *nell'ultimo anno* della minore età; e non acquisterà efficacia che al compimento del diciottesimo anno.

Il motivo di tale apparente limitazione di protezione sta nel fatto che il minore è assoggettato alla potestà dei genitori (legittimi o naturali che siano), i quali ne hanno la rappresentanza in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Corrispondentemente, nel caso in cui i genitori siano morti o siano stati giudizialmente dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, o altrimenti privati o sospesi dall'esercizio di essa, i poteri di rappresentanza e di cura del minore sono affidati ad un tutore.

Il g.t. può, in ogni caso, procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, allorché il minore sia ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età.

Significativo il caso deciso, con sentenza del 29 maggio 2006, dal Tribunale per i Minorenni di Milano; presso il quale era stata inoltrata la richiesta di interdizione di un giovane malato psichico, prossimo al compimento della maggiore età. Non ravvisando i presupposti per pronunciare l'interdizione, il giudice minorile lombardo aveva trasmesso gli atti al giudice tutelare, ai fini dell'attivazione dell'AdS; provvedendo, in via contingente, alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.